



Sistemazioni idraulico-forestali

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

128 - FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE FILCOOP

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
04/12/2001 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
04/12/2001 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
01/01/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
01/01/2011	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l' integrale destinazione del TFR maturando.

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
01/01/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
01/01/2011	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l' integrale destinazione del TFR maturando.

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
01/01/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
01/01/2011	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FILCOOP - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ciascun Fondo "è fatta salva la volontà del lavoratore di effettuare versamenti volontari di aggiuntivi fino ad un massimo del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR nel periodo di riferimento" (fonte: CCNL 16/07/1998).

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 16/07/1998
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FILCOOP - LABORFONDS - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato;
- contratto a tempo determinato, nei casi di occupazione piena pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di

lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.
- Lo Statuto di FILCOOP prevede che la contribuzione è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comparto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA

Indice:

07/12/2010 CCNL Accordo di rinnovo
02/08/2006 CCNL Accordo di rinnovo
01/08/2002 CCNL Accordo di rinnovo
27/01/1999 Accordo istitutivo del Fondo pensione AGRALCOOPER
16/07/1998 CCNL Testo definitivo
06/03/1995 CCNL Testo definitivo

07/12/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 7/12/2010, tra UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Federazione Italiana Comunità Forestali - FEDERFORESTE, LEGACOOOP AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE E FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, AGRITAL - AGCI, e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL si è rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2/8/2006 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scade il 31/12/2012.

Art. 32 Previdenza complementare - Assistenza complementare integrativa

A)

E' istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato Filcoop.
Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto in data 16/7/1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL siano sottoscritti da almeno due delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che stipulano il CCNL 16/7/1998.

Per settori affini si intendono pertanto quelli di seguito indicati:

1. dipendenti di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
2. dipendenti di cooperative e consorzi agricoli;
3. dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura.

L'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti i CCNL dei settori affini e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese cooperative di settore.

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; a decorrere dall'1/1/2011 la percentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro è incrementata dello 0,2%.
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28/4/1993;

- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28/4/1993.

Per gli impiegati l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di compenso, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. E' fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge.

Le parti si impegnano ad individuare una serie di iniziative promozionali al fine di raggiungere un congruo numero di iscritti al fondo pensione FILCOOP tali da garantire rendimenti veramente soddisfacenti.

Le parti, inoltre, si impegnano ad un rapido esame congiunto nell'eventualità di ulteriori interventi legislativi in tema di previdenza.

---omissis---

PARTE IMPIEGATI

Art. 45 Previdenza e assistenza, assegni familiari

a) ENPAIA

I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della legge 29/11/1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, Viale Beethoven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:

1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;

2) fondo di previdenza:

a) rischio morte;

b) quote a risparmio;

3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.

La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova, deve essere inviata all'ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete dell'impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, il livello attribuito, nonché la retribuzione lorda di cui all'art. 39 del presente contratto.

Le variazioni che intervengono nell'inquadramento e nella retribuzione devono essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese.

I datori di lavoro sono tenuti a versare all'ENPAIA i contributi stabiliti dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli impiegati, da trattarsi sulla retribuzione degli stessi.

I contributi sono calcolati dall'Ente in base alla retribuzione lorda anzidetta e, comunque, in base ad una retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale e devono essere versati all'Ente nei modi e nei termini di cui alla legge sopra menzionata.

b) INPS

I datori di lavoro, in base alla legislazione vigente, debbono altresì procedere all'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione previste e con i conseguenti adempimenti.

02/08/2006

Art. 32 - Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

In calce alla lettera a) previdenza complementare inserire:

"le parti si impegnano ad individuare una serie di iniziative promozionali al fine di raggiungere un congruo numero di iscritti al fondo pensione Filcoop tali da garantire rendimenti veramente soddisfacenti.

Le parti, inoltre, si impegnano ad un rapido esame congiunto nell'eventualità di ulteriori interventi legislativi in tema di previdenza."

01/08/2002

Art. 32 - Previdenza complementare e fondi integrativi

Inserire la seguente lettera:

"B) Fondi integrativi sanitari

Le parti concordano di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una forma di assistenza sanitaria integrativa, da realizzare mediante il Fondo "Filcoop sanitario", a favore degli impiegati e operai a tempo indeterminato. Tali lavoratori, se già in forza, saranno iscritti al Filcoop sanitario qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31 dicembre 2002.

Per i lavoratori a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del 31 dicembre 2002 l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.

L'azienda invierà al Filcoop sanitario la copia della comunicazione di recesso del lavoratore.

La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di euro 51,65 annua di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.".

27/01/1999

Accordo 27 gennaio 1999 per la costituzione del Fondo pensione integrativa - AGRALCOOPER

Considerati

- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;

Si concorda:

a) di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del "Fondo pensione complementare a capitalizzazione denominato AGRALCOOPER" e di seguito denominato Fondo per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli con c.c.n.l. sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria con c.c.n.l. sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari con c.c.n.l. sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni - AGRALCOOPER.

Art. 1

(Costituzione)

Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Destinatari)

- 1) La forma pensionistica complementare di cui al presente accordo, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo comma, è rivolta ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti:
 - b) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) c.c.n.l. per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) In particolare destinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica uno dei c.c.n.l. di cui al comma precedente che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:
 - contratto a tempo indeterminato;
 - contratto part-time a tempo indeterminato;
 - contratto di formazione e lavoro;
 - contratto di apprendistato.
- 3) Sono altresì destinatari della forma pensionistica complementare i lavoratori a tempo determinato:
 - ad occupazione piena pari o superiore ai 4 (1) mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il c.c.n.l. dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il c.c.n.l. addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di durata pari o superiore a 6 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il c.c.n.l. dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui ai precedenti commi 2) e 3) dei settori affini i cui c.c.n.l. sono sottoscritti da almeno due delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo. Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare "affine" il settore dei lavoratori dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura.

(1) Per quattro mesi di occupazione piena si intendono 88 giornate in caso di orario aziendale distribuito su 5 giorni settimanali, 104 giornate su 6 giorni settimanali.

Art. 3

(Associati)

1) Sono associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come individuati al precedente articolo 2 i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello statuto;
- b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

2) La facoltà dei lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati a AGRALCOOPER, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni sindacali stipulanti i c.c.n.l. dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabiliti i relativi tempi di adesione. L'adesione ad AGRALCOOPER deve essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione e comporta la piena accettazione dello statuto.

3) Possono divenire associati a AGRALCOOPER i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di AGRALCOOPER a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in AGRALCOOPER e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione di AGRALCOOPER.

4) In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di AGRALCOOPER diventano associati al medesimo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente.

5) Possono mantenere la qualità di associati ad AGRALCOOPER, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428/1990 abbiano perso i requisiti di cui al punto 1 del 1° comma del presente articolo, a condizione che nell'azienda accipiente non operi altro fondo pensione.

Art. 4

(Organi del Fondo)

1) Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 5

(Assemblea dei delegati)

1) L'Assemblea dei delegati è costituita da 90 delegati dei quali 45 in rappresentanza delle imprese associate a AGRALCOOPER e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati a AGRALCOOPER. I delegati sono eletti secondo le modalità stabilite nei regolamenti elettorali definiti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo ed a questo allegati come sua parte integrante sotto la lettera "A".

2) Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 adesioni a AGRALCOOPER.

Art. 6

(Il Consiglio di amministrazione)

1) Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 membri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 6 in rappresentanza delle imprese associate e 6 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a AGRALCOOPER.

2) I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

3) Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese associate ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati ad AGRALCOOPER.

Art. 7

(Collegio dei revisori)

- 1) Il Collegio dei revisori è composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.
- 2) L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio dei revisori tra i revisori appartenenti alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

(Impiego delle risorse)

- 1) Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima.
- 3) Gli investimenti devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all'utilizzo del t.f.r.
- 4) AGRALCOOPER può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.
- 5) Nella fase di avvio AGRALCOOPER attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea mediante modifica statutaria.

Art. 9

(Conflitti d'interesse)

- 1) Ai sensi dell'art. 6, comma 4-quinquies, lett. c), del decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.

Art. 10

(Contribuzione)

- 1) La contribuzione a AGRALCOOPER è stabilita nelle seguenti misure:
 - a) 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento;
 - b) 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento;
 - c) una quota di t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
 - d) il 100% del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 nonché per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo ai quali si applicano il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 ovvero il c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
- 2) La contribuzione ad AGRALCOOPER è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.
- 3) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.
- 4) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato a AGRALCOOPER di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.
- 5) La contribuzione a AGRALCOOPER decorre dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività di AGRALCOOPER.
- 6) Eventuali contributi più elevati rispetto a quelli stabiliti nel presente accordo, possono essere definiti dai cc.cc.nn.l. di cui al precedente art. 2, commi 1 e 4, nonché in sede di contrattazione di secondo livello nei limiti di deducibilità fiscale.
- 7) E' fatta salva la facoltà del lavoratore iscritto a AGRALCOOPER di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.
- 8) In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti le imprese sono tenute:
 - a) al versamento dei contributi dovuti;
 - b) al versamento di una somma equivalente al tasso Prime Rate ABI maggiorato di un punto percentuale;
 - c) al versamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso legale, che restano acquisiti ad

AGRALCOOPER a titolo di copertura dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza e di controllo;
d) a risarcire AGRALCOOPER di eventuali danni di natura economica ovvero patrimoniale causati dal mancato versamento.

Art. 11

(Adesione e permanenza nel Fondo)

- 1) I lavoratori aderiscono ad AGRALCOOPER per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
- 2) L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
- 3) A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla contrattazione collettiva vigente.

Art. 12

(Cessazione dell'obbligo di contribuzione)

- 1) L'obbligo di contribuzione ad AGRALCOOPER a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di promozione del lavoratore alla qualifica di dirigente.
- 2) L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione a dirigente.
- 3) La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all'azienda che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell'istanza. In tal caso si determina la cessazione dell'obbligo di versare i contributi in capo all'azienda a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

Art. 13

(Prestazioni)

- 1) AGRALCOOPER eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
- 2) Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.
- 3) Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
- 4) Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
- 5) Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente.
- 6) Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
- 7) Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così determinato avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
- 8) Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2), 3) e 5) del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
- 9) In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia o per anzianità, beneficiari del riscatto sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
- 10) L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'80 per cento dell'importo maturato a fronte delle quote t.f.r. accumulate sulla sua posizione individuale.
- 11) Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo dell'anticipazione consentita in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.
- 12) Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.
- 13) Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

Art. 14

(Trasferimenti)

- 1) Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a AGRALCOOPER prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
 - a) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l'associato medesimo acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica;
 - b) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto;
 - c) riscatto della intera posizione pensionistica;
 - d) conservazione della posizione pensionistica anche in assenza di contribuzione.
- 2) Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a AGRALCOOPER, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione alle seguenti condizioni:
 - a) non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione nei primi cinque anni di vita di AGRALCOOPER;
 - b) non prima che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione a partire dal sesto anno di vita di AGRALCOOPER.
- 3) Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello statuto. Gli adempimenti relativi a carico di AGRALCOOPER sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

Art. 15

(Spese di avvio del Fondo)

- 1) A copertura delle spese di costituzione di promozione e di avvio del Fondo i datori di lavoro sono tenuti al pagamento a titolo di contributo una tantum della somma di lire 5.000:
 - a) per ciascun dipendente in forza alla data del 2 luglio 1998 al quale si applica il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per ciascun dipendente assunto nel corso del 1998 al quale si applica il c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data dell'atto di costituzione di AGRALCOOPER al quale si applica il c.c.n.l. per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Tali somme devono essere versate entro 60 giorni dalla data dell'atto costitutivo di AGRALCOOPER mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dal Fondo.

Art. 16

(Spese per la gestione del Fondo)

- 1) Alle spese per la gestione del Fondo si fa fronte attraverso la quota associativa dedotta dalla contribuzione di cui al precedente art. 10, il cui importo è determinato annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base del preventivo di spesa.

Art. 17

(Fase transitoria)

- 1) Con l'atto di costituzione di AGRALCOOPER le parti designano i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori provvisorio che restano in carico fino all'insediamento della prima assemblea.
- 2) Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori.
- 3) La rappresentanza legale spetta al Presidente e al Vicepresidente. Ogni atto di disposizione richiede la firma congiunta secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
- 4) Il Collegio dei revisori provvisorio è composto da un membro effettivo e uno supplente rispettivamente in rappresentanza delle imprese e in rappresentanza dei lavoratori.
- 5) Il Consiglio di amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari ad espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni fino all'insediamento della prima assemblea. Durante la fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo previste dal precedente art. 15.
- 6) Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima assemblea.

Art. 18

(Norma finale)

- 1) Le parti si danno atto che il presente accordo, lo statuto e l'atto costitutivo di AGRALCOOPER individuano l'insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori ed alle imprese in materia di previdenza complementare e che gli obblighi non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscano o che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo.
- 2) Il contributo previsto al precedente art. 10, e sue successive modificazioni, è dovuto esclusivamente ad AGRALCOOPER istituito per effetto del presente accordo.

16/07/1998

Art. 32 - Previdenza complementare

Le parti convengono di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale.

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal c.c.n.l. sottoscritto in data 16 luglio 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui c.c.n.l. siano sottoscritti da almeno due delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che stipulano il c.c.n.l. 16 luglio 1998.

Per settori affini si intendono pertanto quelli di seguito indicati:

1. dipendenti di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
2. dipendenti di cooperative e consorzi agricoli;
3. dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura.

L'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti i c.c.n.l. dei settori affini e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese cooperative di settore.

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento;
 - l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento;
 - una quota di t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
 - il 100% del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo.
- Tale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio dell'attività del Fondo e comunque non prima del 1° gennaio 1999.

Per gli impiegati l'obbligo del versamento del t.f.r. si intende assolto col versamento presso l'ENPAIA.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporta, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.

E' fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino ad un massimo del 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento.

Le parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo la somma di lire 5.000 a carico dei datori di lavoro quale contributo una tantum per ciascun dipendente assunto nel corso del 1998. Tali somme devono essere versate a decorrere dai 60 giorni dalla data dell'atto costitutivo del Fondo, e comunque entro il 31 dicembre 1998, secondo modalità da definirsi nell'accordo attuativo.

Le Parti si impegnano a definire l'accordo attuativo, lo Statuto ed il Regolamento Elettorale del Fondo entro e non oltre il 15 dicembre 1998. A tal fine convengono di insediare un gruppo di lavoro costituito da 1 rappresentante per ciascuna delle parti che si potranno fare assistere da un esperto.

In occasione del rinnovo biennale del c.c.n.l., le parti verificheranno l'andamento del Fondo con particolare riferimento al requisito minimo per l'iscrizione dei lavoratori a tempo determinato.

Impegno delle parti

Commissione su classificazione

In relazione all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo c.c.n.l. a soluzioni adeguate in materia.

A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione Paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese ed i datori di lavoro medesimi.

La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, ed anche per aree professionali.

La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente c.c.n.l. per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mesi prima della scadenza del c.c.n.l., indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento.

06/03/1995

Articolo 29

Condizioni di miglior favore

Fatto salvo quanto previsto in materia di armonizzazione della contrattazione integrativa dal presente Ccnl, esso non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.

Impegno a verbale su previdenza ed assistenza sanitaria integrativa

Le parti convergono sulla necessità di dar vita a fondi integrativi previdenziali e sanitari per gli impiegati e gli operai forestali, alla luce del rilievo che tali integrazioni tendono ad assumere nell'ambito di una riforma globale del sistema previdenziale obbligatorio pubblico e del ridimensionamento dell'assistenza sanitaria pubblica.

Considerate tuttavia le difficoltà derivanti dal decreto legislativo 124/1993 e le incertezze presenti al momento del rinnovo del Ccnl in ordine

alla revisione complessiva della legislazione vigente su tale materia, le parti concordano di istituire una apposita commissione paritetica per l'esame di tali materie, riservandosi di assumere iniziative e comprendendo gli eventuali maggiori oneri nell'ambito del costo derivante dalla revisione dei minimi tabellari del Ccnl da contrattare a fine biennio

1994-1995 per il biennio successivo.

La Commissione paritetica in questione concluderà i propri lavori con la presentazione delle proposte concordate entro la fine del mese di luglio 1995.

Le parti stipulanti si impegnano ad adoperarsi per una rapida organica riforma del sistema previdenziale, il quale deve fondarsi in modo equilibrato su una congrua presenza della previdenza obbligatoria pubblica fortemente integrata mediante la costituzione e lo sviluppo dei fondi sorti dalla contrattazione collettiva.

Nel frattempo restano confermate le iscrizioni in atto a fondi integrativi derivanti da contrattazione collettiva e le relative condizioni.
